

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta dell'8 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Mancuso Filippo, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rotondi, Santelli,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUGGHIA: « Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri » (3232);

PISTONE: « Disposizioni in favore della popolazione di Niscemi colpita dal dissesto idrogeologico del 12 ottobre 1997 » (3233).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 7 ottobre 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 » (3234).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MASCIA e RUSSO SPENA: « Riforma dell'accesso ai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato » (2462) *Parere delle Commissioni II, V, VII e XI;*

NESPOLI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistemi elettorali degli enti locali » (2683);

CALIGIURI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione dei sindaci » (2912);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COSSIGA: « Modifica degli articoli 68 e 122 della Costituzione, in materia di prerogative e immunità dei membri del Parlamento e dei Consigli regionali » (3027) *Parere della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VOLONTÈ: « istituzione della regione Romagna » (3060) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

GRILLINI ed altri: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio » (2983) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

RAISI e SAIA: « Disposizioni in materia di termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta » (2748) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

JANNONE: « Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni e degli organismi di volontariato » (2820) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

VENDOLA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare » (2940) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

CHIAROMONTE ed altri: « Disciplina generale dello spettacolo dal vivo » (2537) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DI GIOIA: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti di autore per le opere utilizzate nel corso di iniziative promosse dagli enti per la promozione del turismo » (2854) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X;*

GARAGNANI ed altri: « Disciplina delle attività musicali » (3009) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

ANNA MARIA LEONE e PERETTI: « Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per il parcheggio ai malati cronici » (2872) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FERRO: « Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale » (3053) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

PISTONE: « Disciplina delle nuove attività professionali intellettuali » (2767) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

PERROTTA: « Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di liquidazione dei contributi previdenziali ai lavoratori extracomunitari » (2756) *Parere delle Commissioni I e V;*

ALFONSO GIANNI ed altri: « Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro » (2894) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FOTI: « Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale » (3125) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

ERCOLE e GUIDO GIUSEPPE ROSSI: « Modifiche all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di

autorizzazioni all'apertura di farmacie » (2924) *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

STUCCHI ed altri: « Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernenti il rafforzamento della partecipazione dell'Italia al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea » (3071) *Parere delle Commissioni I, III e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

FALANGA ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, concernenti la riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura » (2978).

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

« Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione » (3184) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 agosto 2002, sono state pubblicate le seguenti proposte e i seguenti atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia

nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 45/2002, del 3 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) (GUCE C 197 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 46/2002, del 7 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (GUCE C 197 E) — *alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*;

Posizione comune (CE) n. 47/2002, del 18 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (GUCE C 197 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)149) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (GUCE C 203 E) — *alla XI Commissione (Lavoro)*;

(COM(2002)153) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GUCE C 203 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2002)160) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mantenimento del sistema delle statistiche CECA nel settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)164) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)172) — Proposta di regolamento del Consiglio che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)182) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)192) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (GUCE C 203 E) — *alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*;

(COM(2002)194) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e autisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e autisovvenzioni presentate conformemente a dette

decisioni e ancora pendenti (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)159) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GUCE C 203 E) — *alla II Commissione (Giustizia)*;

(COM(2002)184) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)202) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)198) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)199) — Proposta di regolamento del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)225) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GUCE C 203 E) — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

(COM(2002)221) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)222) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari (GUCE C 203 E) — *alla II Commissione (Giustizia)*;

(COM(2002)224) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)226) — Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)235) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali (GUCE C 203 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

(COM(2002)236) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori (GUCE C 203 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

(COM(2002)227) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)232) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)234) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (GUCE C 203 E) — *alla V Commissione (Bilancio)*;

(COM(2002)254) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GUCE C 203 E) — *alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)*;

(COM(2002)185) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)187) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 8 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,

n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre 2002 (doc. LXXIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 10 settembre 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor SILVIO VETRANO a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano per il periodo dal 14 agosto 2002 al 21 settembre 2002.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 27 settembre 2002, ha dato ulteriore comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor RUGGERO BARBETTI a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor FRANCESCO DEL GIUDICE, del dottor MARCO BUIONI, del professor ANDREA VITO LUIGI COSSU, del professor MARCO CURINI GALLETTI, dell'architetto GIOVANNI PIGOZZI, dell'ingegner NICOLA SPINA e della dottoressa GAVINA ANGELA SALE a componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Rocco CHIRIACO, del dottor Angelo DI MATEO, del professor Leandro D'ALESSANDRO, del professor Fernando CALAMITA, della dottoressa Paola GIULIANI, del signor Donato Di CESARE e del dottor

Giuseppe CICCHITTI a componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale della Maiella.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Disparità di trattamento tra i vincitori di medaglie alle olimpiadi e alle paraolimpiadi)

A) Interrogazione

CORDONI, LOLLI e GRIGNAFFINI. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

una campionessa disabile di tiro con l'arco, che ha onorato con una medaglia il nostro Paese alle paraolimpiadi di Sidney, ha segnalato la grave disparità di trattamento tra i vincitori di medaglie alle olimpiadi e i vincitori di medaglie alle paraolimpiadi;

in risposta ad una nota dell'interrogante primo firmatario, il Coni ha confermato ufficialmente l'esistenza di una delibera in proposito della giunta del Coni stesso;

tale delibera prevede per gli atleti vincitori di medaglie ai Giochi olimpici di Sidney 2000 un premio *cash* di 75 milioni di vecchie lire per l'oro, 40 milioni di vecchie lire per l'argento e 25 milioni di vecchie lire per il bronzo, disponendo anche un versamento doppio in un apposito fondo pensionistico, mentre destina agli atleti vincitori di medaglie ai giochi paraolimpici un premio di 12 milioni di vecchie lire per l'oro, 10 milioni di vecchie

lire per l'argento ed 8 milioni di vecchie lire per il bronzo, senza ulteriori benefici previdenziali;

il Coni è un ente di diritto pubblico che la legge italiana sottopone al controllo del ministero per i beni e le attività culturali;

tale ente è chiamato a curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport e a diffondere la pratica sportiva nel Paese e nel contesto delle organizzazioni internazionali a ciò deputate —:

se, alla luce di quanto sopra, il Ministro per le pari opportunità non ravvisi un'evidente disparità di trattamento tra le rappresentanze olimpiche, esclusivamente riconducibile alla condizione di disabilità degli atleti paraolimpici, e se consideri compatibile con la normativa italiana vigente una tale disparità;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga lesiva dell'immagine internazionale del Paese una disposizione tanto incoerente con i principi che animano i giochi olimpici e paraolimpici;

se non ritengano opportuno intervenire sulla giunta del Coni per sollecitare una correzione della delibera in oggetto e dell'orientamento generale che essa sottende. (3-00168)

(1° agosto 2002).

(Sezione 2 – Esigenza di una corretta e completa informazione sulla strage di Ustica)

B) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della giustizia e della difesa, per sapere – premesso che:

a 22 anni dall'incidente di volo del DC9 I-TIGI Itavia del 27 giugno 1980, che costò la vita ai 77 passeggeri e ai quattro membri dell'equipaggio, si avvia all'ultima e definitiva fase il processo dinanzi alla terza sezione Corte di assise di Roma, che dovrà stabilire la « verità processuale » sulla tragica vicenda;

nel corso degli anni le oggettive difficoltà di istruzione probatoria hanno portato alla formulazione di ipotesi e di relativi capi di imputazione al vaglio della magistratura;

nonostante le contraddizioni e i sospetti di depistaggio, tutto il possibile è stato fatto per ricostruire la vicenda ed acquisire elementi di prova, compreso il recupero dei resti dell'aeromobile e la sua ricostruzione quasi integrale. Tuttavia la possibilità di individuare precise responsabilità nelle competenti sedi giurisdizionali risulta difficile e soltanto il completamento dell'attuale fase processuale potrà individuare una verità quanto meno processuale;

il ruolo dei *media* nella vicenda di Ustica è stato estremamente rilevante per il forte impatto che questa tragedia ha avuto sull'opinione pubblica e per la difficile individuazione dei responsabili. In questo contesto alle vittime di Ustica, cui va tributato il massimo rispetto ed il massimo impegno nella ricerca della verità, si rischia di affiancare ulteriori vittime;

possono diventare vittime le istituzioni coinvolte, come l'Aeronautica militare e il Sismi, e coloro che, per difendere

il corpo di appartenenza da accuse ritenute ingiuste, sono stati perseguiti penalmente, a causa del contenuto ritenuto diffamatorio delle affermazioni fatte;

è il caso del generale Catullo Nardi, uno dei coordinatori del « dossier Ustica », predisposto dal comitato di studi istituito presso il centro studi aeronautici, condannato in primo grado per alcune frasi pronunziate in pubblico nell'ambito di un convegno. Possono diventare vittime anche gli attuali imputati, ufficiali dell'Aeronautica militare, del Sismi e funzionari di Civilavia, sui cui pendono gravissime accuse, che vanno dall'attentato contro organi costituzionali dello Stato, aggravato dall'alto tradimento, alla falsa testimonianza e al depistaggio. Persone che dovrebbero vedersi garantiti i propri diritti e, in particolare, il diritto ad un equo e non « sommario » processo;

recentemente è stato rappresentato uno spettacolo, « I-TIGI Canto per Ustica », ed è stata diffusa una videocassetta della rappresentazione con allegato un volume. Tale spettacolo, di indubbia e suggestiva dimensione artistica, si basa però su una ricostruzione dei fatti arbitraria. Nello spettacolo, prodotto peraltro per Rai 2 e già trasmesso in televisione, si prospetta lo scenario dell'abbattimento ad opera di un missile, piuttosto che la diversa ipotesi dell'esplosione a bordo. Non è in discussione il valore artistico dello spettacolo, ma la chiave di lettura, che non lascia spazio ad una critica valutazione, né prospetta un'asettica ricostruzione dei fatti, ma propone l'opinione che sui fatti si sono formati gli autori, i quali presentano una condanna previa e senza appello degli imputati nel processo;

la Costituzione repubblicana tutela la libertà di stampa e di espressione, ma protegge anche, come diritti fondamentali di pari rango, la presunzione di innocenza e la libertà e l'indipendenza della funzione giurisdizionale, che dovrebbe svolgere la propria attività in piena autonomia ed indipendenza, senza essere soggetta a suggestioni o turbative;

per questo, nel valutare l'opportunità di divulgare attraverso diversi *media* e rappresentazioni artistiche una ricostruzione storica di parte, mentre si celebra la fase conclusiva del processo, occorrerebbe tenere conto dell'esigenza di bilanciare il legittimo diritto di critica e cronaca con gli altri diritti ed interessi in gioco;

per le ragioni esposte potrebbe considerarsi inopportuna la diffusione di ricostruzioni di verità che implicano pesantissime responsabilità a carico di soggetti che ancora non sono stati condannati nelle sedi competenti;

la rilevanza politica della vicenda, che vede coinvolti poteri dello Stato, dovrebbe indurre ad una maggiore cautela per la delicatezza dei diritti e delle libertà in gioco e per il rischio di una spettacolarizzazione dell'incidente;

tale cautela consentirebbe di salvaguardare adeguatamente il supremo interesse dei familiari delle vittime al corretto accertamento dei fatti;

si dovrebbe, nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, che già ha trasmesso lo spettacolo nel 2000, quanto meno garantire una completa informazione sull'inchiesta, sul processo e sulle posizioni espresse dall'accusa e dalla difesa, sulle richieste effettuate dai Governi italiani nei confronti della Francia e degli Stati Uniti, sulle risposte ricevute e sulle forme di cooperazione attivate a livello internazionale;

occorre infatti proteggere non solo la libertà di stampa e di espressione, ma anche il diritto dei cittadini, anch'esso fondamentale, ad essere correttamente informati e il diritto degli imputati ad essere giudicati dal « giudice naturale precostituito per legge » —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali risposte il Governo abbia ricevuto dalla Francia e dagli Stati Uniti e da eventuali altri Paesi interpellati in merito alla vicenda di Ustica;

quale ipotesi allo stato degli atti il Governo ritenga essere più plausibile in relazione all'esplosione del DC9, alla luce delle risultanze della commissione d'inchiesta a suo tempo insediata per far luce sulla vicenda.

(2-00257)

« Tucci ».

(27 febbraio 2002)

(Sezione 3 – Accelerazione dell'emissione dei finanziamenti del patto territoriale per l'agricoltura e il turismo rurale della fascia orientale della provincia di Taranto)

C) Interrogazione

SGOBIO. — *Ai Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 12 aprile 2001, il Ministro dell'economia e delle finanze approvava, con decreto dirigenziale n. 2471, il patto territoriale « per l'agricoltura ed il turismo rurale della fascia orientale della provincia di Taranto » e il 7 maggio 2001 tale decreto veniva notificato alla camera di commercio di Taranto;

dal 28 al 31 maggio 2001, i legali rappresentanti delle imprese ammesse al finanziamento furono convocati per le sottoscrizioni delle relazioni istruttorie di rispettiva pertinenza, presso il centro Subfor di Taranto;

l'8 giugno 2001 avvenne la sottoscrizione del patto territoriale da parte di tutte le imprese agricole interessate dal decreto e degli enti pubblici e privati coinvolti (ministero dell'economia e delle finanze, Intesa-Bci, Cisi Puglia, camera di commercio di Taranto e comune di Manduria);

tale patto prevede un totale di investimenti pari a quasi 52 miliardi di vecchie lire, di cui oltre 32 a totale carico dello

Stato, per la creazione di 254 nuovi posti di lavoro che saranno creati dalle attività delle 54 aziende agricole ammesse;

a distanza di mesi dalla firma di tale patto territoriale nessuna azienda agricola è stata finora finanziata —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accelerare l'emissione

dei finanziamenti di cui sopra e di sbloccare, finalmente, una situazione che rischia di non decollare, né dal punto di vista economico, né da quello occupazionale, in un'area geografica interessata, più di altre, da una profonda e grave crisi economica. (3-00696)

(18 febbraio 2002).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2002, N. 194, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA ED IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (3138)

(A.C. 3138 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine

dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo ». Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative ».

3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento

rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può disporre, con proprio decreto, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può escludere altre spese dalla predetta limitazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*quater*, comma 2 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può es-

sere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre ».

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno ».

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « entro il terzo esercizio finanziario successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario successivo ».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di

attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3138 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

“*i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7”;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-*bis*. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*)” »;

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: “In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la” sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La”;

b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Negli altri casi, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza con proprio decreto, ove possibile, il rifinanziamento dei corrispondenti capitoli di bilancio attraverso il ricorso ai fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge e riferisce contestualmente al Parlamento ai sensi del comma 7 del presente articolo. Le corrispondenti disposizioni sono efficaci fino alla data di entrata in vigore delle misure correttive conseguentemente adottate ai sensi del comma 7 del presente articolo o dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della presente legge.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle